



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 19 febbraio 2019 n.32

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 6 della Legge 7 agosto 2015 n.137;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.3 adottata nella seduta del 25 gennaio 2019;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

PROROGA DEI TERMINI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO UTILE ALLO SVILUPPO ECONOMICO DEL PAESE DENOMINATO – LUXURY DEPARTEMENT STORE SAN MARINO – DI CUI AL DECRETO DELEGATO 3 NOVEMBRE 2015 N.162 MODIFICATI CON DECRETO DELEGATO 21 MARZO 2016 N. 36 E CONSEGUENTE MODIFICA DEI TERMINI DI DECORRENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA F) E COMMA 2, LETTERA A)

Articolo Unico

(Proroga termini di cui all'articolo 2 del Decreto Delegato 3 novembre 2015 n. 162 come modificato dal Decreto Delegato 21 marzo 2016 n.36 e modifica dei termini di decorrenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) e comma 2, lettera a))

1. Il termine previsto per il completamento della “Fase 1” del Progetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del Decreto Delegato 3 novembre 2015 n. 162 come modificato dal Decreto Delegato 21 marzo 2016 n.36, è prorogato al 31 dicembre 2020.
2. Il termine previsto per il completamento della “Fase 2” del Progetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del Decreto Delegato 3 novembre 2015 n. 162 come modificato dal Decreto Delegato 21 marzo 2016 n.36, è prorogato al 31 dicembre 2022.
3. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) del Decreto Delegato 3 novembre 2015 n. 162 entro il quale ciascuna Società Partecipante può optare, in ogni momento, indipendentemente dalle altre, per la decorrenza del trattamento incentivante è stabilito entro il settimo anno successivo a quello dell'avvio dell'attività.

4. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del Decreto Delegato 3 novembre 2015 n. 162 entro il quale ogni Società Partecipante può optare, indipendentemente dalle altre, per la decorrenza delle misure incentivanti è stabilito entro il quarto anno successivo a quello di autorizzazione della Fase 2, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera b) del Decreto Delegato n.162/2015 e tali misure sono riconosciute fino al settimo anno successivo a quello di esercizio della suddetta opzione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 febbraio 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Luca Santolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

